

Pubblicato il 03/05/2021

N. 03464/2021REG.PROV.COLL.

N. 05206/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5206 del 2020, proposto da Engie Servizi s.p.a. in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del R.T.I. con la SAC - Società Appalti Costruzioni s.p.a., Nagest Global Service s.r.l., Itaf s.r.l., Gruppo Ecf s.p.a., FGR s.r.l., Coli Impianti s.r.l., AB Telematica s.r.l., Euroambiente s.r.l., Prisma Engineering s.r.l., RPA s.r.l., Nuovomodo s.r.l., Studio Associato Intre, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentino Vulpetti, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Sabotino, 2/A;

contro

Regione Toscana, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Luciana Caso, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Marcello Cecchetti in Roma, piazza Barberini, 12;

Regione Toscana-Soggetto Aggregatore, Regione Toscana-Giunta Regionale-Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi, non costituiti in giudizio;

nei confronti

CNS Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. a r.l., non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Sez. I, n. 159/2020, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2021 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Vulpetti e Caso in collegamento da remoto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.-Il R.T.I. con mandataria la Engie Servizi s.p.a. ha interposto appello nei confronti della sentenza 4 febbraio 2020, n. 159 del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. I, che ha respinto il suo ricorso avverso il bando di gara ed il provvedimento in data 28 giugno 2019 disponente l'esclusione dal lotto n. 4.

La controversia concerne la procedura aperta, suddivisa in sette lotti, indetta in data 31 dicembre 2018 dalla Regione Toscana per la stipula di “*un accordo quadro per l'affidamento dei servizi integrati di manutenzione, conduzione e gestione degli immobili ed impianti in uso a Regione Toscana, Enti del Servizio Sanitario Regionale, Agenzie Regionali ed Enti dipendenti della Regione Toscana*”, ed anche per prestazioni secondarie c.d. scorporabili extracanone relative ai lavori appartenenti alle categorie SOA OG1, OG2, OG3 e OG11 (interventi di miglioramento, riqualificazione ed efficientamento del patrimonio), nonché servizi accessori (architettura, ingegneria ed affini).

Il raggruppamento appellante ha presentato domanda di partecipazione per tutti i lotti; all'esito della gara, nella seduta pubblica del 13 giugno 2019, è stato escluso perchè ritenuto carente della necessaria qualificazione, in quanto la mandante Coli Impianti s.r.l. era carente della qualificazione nella categoria SOA OG11 con riguardo alla prestazione secondaria c.d. extracanone (relativa ad eventuali interventi di miglioramento, riqualificazione ed efficientamento degli immobili da gestire).

Tale requisito di qualificazione discende dalla previsione dell'art. 7.4 del disciplinare di gara, che per i raggruppamenti verticali di tipo misto (quale è quello ricorrente) richiede che la mandante abbia requisiti non inferiori a quelli contemplati dall'art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, e dunque almeno il 10 per cento della qualificazione richiesta per la partecipazione alla gara.

2. - Con il ricorso in primo grado il raggruppamento Engie Servizi s.p.a. ha dedotto l'illegittimità dell'esclusione per omessa determinazione del valore delle prestazioni OG11, errata determinazione della qualificazione richiesta per le prestazioni rientranti nella categoria OG11, violazione degli artt. 23, comma 15, 35, comma 4, 51, comma 1, 83, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, per violazione dell'art. 92 del d.P.R. n. 207 del 2010, nonché degli artt. 3 e 97 Cost., ed, ancora, per violazione dei principi di *par condicio* e di libera concorrenza.

3. - La sentenza appellata, mutando opinamento rispetto alla fase cautelare, ha respinto il ricorso ritenendo, tra l'altro, l'applicabilità alla fattispecie controversa, caratterizzata dalla presenza di un R.T.I. di tipo misto, dell'art. 92 del d.P.R. n. 207 del 2010, richiamato dall'art. 7.4 del disciplinare di gara in tema di requisiti dei raggruppamenti temporanei di imprese; ha inoltre affermato che il requisito di qualificazione del 10 per cento di cui all'art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010 si risolve in un requisito personale della singola impresa, non surrogabile dai requisiti sovrabbondanti posseduti dalle altre imprese del raggruppamento.

4.- Con il ricorso in appello il raggruppamento Engie ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado, sostenendo, in sintesi, l'inapplicabilità dell'art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010 per incompatibilità con gli artt. 83, comma 8, e 48, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, anche in caso di mandataria qualificata al 100 per cento ed in caso di R.T.I. misti, ovvero di prestazioni secondarie scorporabili, e deducendo altresì l'omessa attivazione del soccorso istruttorio e l'omessa determinazione del valore delle prestazioni OG1.

5. - Si è costituita in resistenza la Regione Toscana riproponendo l'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado e comunque eccependo l'infondatezza nel merito del ricorso in appello.

6. - All'udienza pubblica dell'8 aprile 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.- Va preliminarmente esaminata la riproposta, da parte dell'amministrazione appellata, eccezione di inammissibilità/irricevibilità del ricorso di primo grado, argomentata nell'assunto che doveva essere immediatamente ed autonomamente impugnata la clausola escludente dell'art. 7.4 del disciplinare di gara, imponente il requisito di partecipazione per i raggruppamenti temporanei.

L'eccezione è infondata.

La clausola contestata è quella contenuta alle pagg. 30 e 31 del disciplinare, secondo cui *«il requisito di cui al punto 7.3 (Qualificazioni richieste per lo svolgimento delle prestazioni extracanoniche) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale di tipo misto, può essere posseduto esclusivamente dall'operatore economico, individuato quale mandante, che esegue le prestazioni qualificate per ciascuna "categoria OG", definite come prestazioni secondarie. Nel caso in cui l'operatore economico che esegue tali prestazioni sia un Sub-raggruppamento, le quote percentuali di apporto dei requisiti di qualificazione indicate dalle imprese che eseguono tali prestazioni (afferenti a ciascuna categoria OG) non potranno essere inferiori a quelle minime previste dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010».*

Si tratta dunque di una prescrizione di requisiti definita mediante rinvio ad una norma, indicando la fonte competente a regolare una determinata materia, e non espressione di una scelta discrezionale della stazione appaltante specificamente inserita negli atti di gara.

In ogni caso, nella prospettazione dell'appellante, l'art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010 è incompatibile con la nuova disciplina dei contratti pubblici contenuta nel d.lgs. n. 50 del 2016, e dunque disapplicabile; situazione di inefficacia che può anche essere descritta in termini di nullità parziale della clausola, da considerare non apposta, secondo l'interpretazione datane da Cons. Stato, Ad. plen., 16 ottobre 2020, n. 22. Resta inteso, che proprio secondo l'insegnamento dell'Ad. plen., i provvedimenti successivi adottati dall'amministrazione, che facciano applicazione della clausola nulla, vanno impugnati nell'ordinario termine decadenziale, anche per fare valere l'illegittimità derivante dall'applicazione della clausola nulla/inefficace.

2. - Il primo motivo di appello critica la sentenza per avere affermato la perdurante vigenza dell'art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, richiamato dall'art. 7.4 del disciplinare in ordine ai requisiti previsti per i raggruppamenti temporanei di imprese, deducendone invece l'incompatibilità con il nuovo d.lgs. n. 50 del 2016, alla stregua del parametro di giudizio che impone l'art. 216, comma 14, di quest'ultimo testo legislativo ai fini di valutarne l'applicabilità. Deduce come il nuovo codice dei contratti pubblici abbia disciplinato *ex novo* i criteri e le modalità di qualificazione del R.T.I. all'art. 48, comma 6; la nuova disciplina non prevede il vincolo di quota minima di qualificazione di cui all'art. 92 del d.P.R. n. 207 del 2010 (per cui ogni mandante deve possedere almeno il 10 per cento della qualificazione richiesta per la partecipazione alla gara), ma rimette alla stazione appaltante la determinazione di ogni eventuale ulteriore vincolo (art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016); di qui, per l'appellante, l'incompatibilità dell'art. 92, comma 2, del regolamento di attuazione con la nuova disciplina dei contratti pubblici e l'illegittimità della *lex*

specialis che a detta norma fa rinvio. Ulteriore profilo di incompatibilità di sistema dell'art. 92, comma 2, nella prospettiva dell'appellante, sarebbe ravvisabile nell'art. 19 della direttiva 2014/24/UE, e nelle altre disposizioni da cui emerge un principio di *favor* per le piccole e medie imprese, che viene invece vulnerato dalla norma regolamentare; infatti, stante la predeterminazione delle classi di importo relative alle categorie SOA, il vincolo del 10 per cento di quota minima di qualificazione innalza irrazionalmente la classe di importo effettivamente necessaria ai fini dell'accesso alla gara, comportando un "salto di classe" di ogni singola mandante, bene superiore al 10 per cento prescritto, con effetto ingiustamente restrittivo per le PMI.

Il motivo è infondato.

La correttezza della statuizione di primo grado che ha ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, escludendone l'incompatibilità concettuale con il raggruppamento di tipo misto, trova conferma non solo nella sentenza di Cons. Stato, Ad. plen., 27 marzo 2019, n. 6 (la cui *ratio decidendi* è stata richiamata anche in sede cautelare dall'ordinanza 18 settembre 2020, n. 5474), ma anche in quella della Sezione 9 dicembre 2020, n. 7751, con la conseguenza che la mancanza del requisito di qualificazione in capo ad una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo è causa di esclusione dell'intero raggruppamento, anche se lo scostamento sia minimo ed anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota di lavori.

In particolare, l'art. 92 del regolamento (nel prevedere che la mandataria debba possedere i requisiti nella misura minima del 40 per cento e dalle mandanti nella misura minima del 10 per cento) non contrasta con l'art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016 che attribuisce al bando di gara di indicare le condizioni di partecipazione richieste, in specie per i raggruppamenti temporanei stabilendo che i

requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti, fermo restando che la mandataria deve possederle in misura maggioritaria.

Non è ravvisabile neppure il contrasto dell'art. 92 con l'art. 19, par. 2, della direttiva 2014/24/UE, il quale consente allo Stato membro di disciplinare in via generale le condizioni minime di partecipazione degli operatori riuniti, purchè proporzionato; ed il richiamo al *favor participationis* espresso dal diritto eurounitario per le PMI non può ritenersi vulnerato dalla richiesta qualificazione per il lotto n. 4, come appare palese anche solo prendendo a riferimento i parametri di media, piccola e microimpresa evincibili dall'art. 3, lett. aa), del d.lgs. n. 50 del 2016.

Ad ogni modo, la già richiamata pronuncia del Cons. Stato, Ad. plen., n. 6 del 2019 ha chiarito come il principio volto a garantire la più ampia partecipazione alle gare non agisce “in astratto”, ma esso, nella sua concreta attuazione, non può che riferirsi ad imprese che, per serietà ed affidabilità tecnico-professionale, sono potenzialmente idonee ad assumere il ruolo di contraenti con gli operatori economici pubblici.

3. - Il secondo mezzo, prospettato in via subordinata, deduce poi l'inapplicabilità, o, forse meglio, l'erronea applicazione dell'art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2020 in caso di mandataria qualificata al 100 per cento, nell'assunto che in base alla norma in questione le mandanti debbono possedere la qualificazione richiesta in misura pari “alla restante percentuale”, ossia pari alla qualificazione non coperta dalla mandataria. Deduce l'appellante che nella fattispecie controversa le imprese associate sono largamente qualificate ai fini della prestazione secondaria, con conseguente irrilevanza della ravvisata carenza di qualificazione in capo alla mandante Coli Impianti s.r.l., assegnataria nel lotto n. 4 di prestazioni OG11 per una quota pari al 4,42 per cento.

Anche tale motivo deve essere disatteso.

La questione è stata trattata dalla sentenza dell'Ad. plen. n. 6 del 2019, la quale ha ritenuto che i requisiti di qualificazione attengono alle caratteristiche soggettive del concorrente che aspira all'aggiudicazione (e perciò consentono alla stazione appaltante di valutare la capacità imprenditoriale del concorrente a realizzare quella parte di lavoro che gli sarà eventualmente aggiudicata), con la conseguenza che, risolvendosi il requisito minimo di qualificazione del 10 per cento in un requisito "personale" della singola impresa, non è surrogabile dai requisiti "sovrabbondanti" posseduti dalle altre imprese del raggruppamento.

In ogni caso, anche sotto il profilo dell'interpretazione letterale, l'art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel disciplinare le modalità di partecipazione alle gare di raggruppamenti di tipo orizzontale, impone soglie minime di qualificazione per la mandataria e per le mandanti, senza consentire deroghe anche nell'ipotesi in cui la mandataria sia in possesso del 100 per cento della qualificazione.

Bene ha dunque ritenuto la sentenza appellata che *«non sussiste pertanto per nulla quell'incompatibilità concettuale tra raggruppamento di tipo misto e applicabilità della previsione di cui all'art. 92, comma 2, prima parte del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 all'interno del subraggruppamento orizzontale destinato ad eseguire la prestazione scorporabile»*.

4. - Il terzo motivo deduce poi l'inapplicabilità dell'art. 92, comma 2, ai raggruppamenti misti, *species* del *genus* raggruppamento verticale, in quanto tali non rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione della norma, allegando che l'art. 48, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, che sarebbe stato invocato erroneamente dal giudice di primo grado, dispone che in caso di R.T.I. misti la regola di qualificazione è quella degli R.T.I. verticali anche quando la mandante e/o la mandataria è un subraggruppamento orizzontale.

Il motivo è infondato.

La sentenza di prime cure ha invero posto in evidenza che la partecipazione in forma congiunta di più imprese associate alla realizzazione di opere di una categoria

scorporabile o secondaria implica la formazione di un raggruppamento misto nel quale, accanto al modello associativo di tipo verticale, che inerisce necessariamente alla previsione di scorporabilità, si affianca un'associazione di tipo orizzontale ai soli fini della realizzazione congiunta delle opere della categoria scorporabile (con conseguente applicabilità della disposizione di cui all'ultimo periodo dell'art. 48, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016); ne consegue che nei raggruppamenti misti ogni subraggruppamento deve essere esaminato autonomamente, in particolare applicandosi al sub-raggruppamento orizzontale le regole proprie di tale tipologia di raggruppamenti.

Tale è l'indirizzo prevalente in giurisprudenza, ove è affermato che l'art. 48, comma 6, ultimo inciso, del d.lgs. n. 50 del 2016 consente che all'interno di un raggruppamento misto di tipo verticale, nel caso di lavori-prestazione secondaria, siano presenti sub-raggruppamenti di tipo orizzontale, che riguardano sia i lavori riconducibili alla categoria prevalente, che i lavori riconducibili alle categorie scorporate. In ciascuna di tali categorie previste dal bando può quindi essere costituita una subassociazione di tipo orizzontale, per le quali valgono le disposizioni dettate per l'associazione orizzontale dall'art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, come correttamente previsto dalla *lex specialis* oggetto della presente controversia (in termini Cons. Stato, V, 9 dicembre 2020, n. 7751).

5. - Le considerazioni ora esposte inducono a disattendere anche il quarto motivo di appello, con cui si deduce l'inapplicabilità dell'art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010 alle prestazioni secondarie/scorporabili, quali sono, appunto, quelle extracanone consistenti in lavori di categoria OG1, OG2, OG3 e OG11, indicate al punto 7.4 del disciplinare.

L'assunto dell'appellante è che per le prestazioni secondarie valga il principio della c.d. necessità e sufficienza della categoria prevalente e del complementare principio

che richiede la qualificazione nelle scorporabili ai soli fini dell'esecuzione dell'appalto.

La natura "personale" del requisito (in quanto finalizzato a garantire l'affidabilità professionale) esclude infatti la sufficienza della categoria prevalente. Allo stesso modo, la *lex specialis* configura i requisiti come requisiti di partecipazione e non già di esecuzione dell'appalto.

Giova aggiungere ancora come le categorie generali OG1 ed OG11 sono categorie a qualificazione obbligatoria, ragione per cui l'appellante non potrebbe giovare della qualificazione sulla prestazione prevalente per compensare la carenza di qualificazione sulla prestazione scorporata, che è categoria di opera generale a qualificazione obbligatoria.

Pertanto, a fronte di un subraggruppamento orizzontale sulla prestazione OG11, deve ritenersi che le prestazioni siano omogenee, nel senso che gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.

E' opportuno ribadire, a chiarimento delle considerazioni ora esposte, che in presenza della distinzione tra prestazione principale e scorporabile, il raggruppamento di tipo misto si caratterizza per il fatto che aggiunge una componente orizzontale (di per sé ammissibile) al raggruppamento di natura verticale, in conformità di quanto previsto dall'art. 48, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016.

6.- Il quinto motivo critica poi la statuizione di primo grado che ha ritenuto impossibile l'attivazione del soccorso istruttorio nei confronti del raggruppamento appellante, diversamente che nei confronti di altri operatori; il soccorso istruttorio le avrebbe consentito di ripartire diversamente le prestazioni tra le associate, ovvero fare applicazione dell'art. 92, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Anche tale motivo è infondato.

La sentenza, rimeditando la pronuncia cautelare, ha evidenziato la differenza tra le situazioni dei vari operatori, chiarendo che *«le cinque ipotesi di esercizio del potere di soccorso istruttorio richiamate da parte ricorrente per dimostrare la violazione del principio di par condicio attengono esclusivamente all'omessa indicazione della ripartizione delle prestazioni (nel caso del concorrente CNS) o ad una modificazione/correzione delle percentuali di esecuzione dei lavori (nel caso dei R.T.I. con a capo C.N.P. s.p.a., MST s.r.l., SIRAM s.p.a. e Alfredo Cecchini s.r.l.) e non alla diversa problematica della mancanza del requisito minimo di qualificazione del 10% di cui all'art. 92, comma 2, prima parte del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 o della mancanza di altri requisiti di partecipazione; in buona sostanza, non è stato [...] per nulla dimostrato che la Stazione appaltante abbia permesso il soccorso istruttorio con riferimento a problematiche di mancanza di requisiti di partecipazione alla procedura identiche o almeno analoghe a quella della ricorrente»*.

Il soccorso istruttorio nei confronti del raggruppamento appellante si è infatti tradotto in una non consentita modifica dell'assetto del raggruppamento, con azzeramento della quota della Coli Impianti, trasferita alla mandataria Engie.

Ma i requisiti soggettivi dei partecipanti ad una gara pubblica non possono essere modificati ricorrendo al soccorso istruttorio, in quanto, secondo la costante giurisprudenza, la mancanza dei requisiti di partecipazione non può essere sanata mediante una modifica delle quote di partecipazione al sub-raggruppamento, trattandosi di vizi inficianti l'offerta nel suo complesso, ciascuno dei quali sufficiente a rendere invalida l'offerta (in termini Cons. Stato, III, 22 febbraio 2019, n. 1237; VI, 15 ottobre 2018, n. 5919). Infatti la modifica della compagine soggettiva, anche in senso riduttivo, può avvenire per esigenze organizzative proprie del raggruppamento, e non per eludere la *lex specialis*, ed evitare la sanzione dell'esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti in capo alla mandante del raggruppamento (in termini Cons. Stato, Ad. plen., 4 maggio 2012, n. 8). Una diversa soluzione, volta a sanare *ex post* una situazione di preclusione alla partecipazione alla

gara, determinerebbe infatti una evidente violazione della *par condicio* tra i concorrenti.

7. - Il sesto ed ultimo motivo lamenta l'omessa determinazione del valore delle prestazioni OG1 e l'errata qualificazione richiesta per le prestazioni secondarie extracanone rientranti nella categoria OG11, asseritamente eccedente le esigenze specifiche; per l'appellante, ove fosse stata valutata correttamente, la qualificazione in classe I (per lavori sino ad euro 258.000) posseduta da Coli Impianti s.r.l. sarebbe stata sufficiente sia per il terzo che per il quarto lotto, sia ai fini della corrispondenza con la quota effettiva di esecuzione.

Il motivo è infondato, se non anche inammissibile, impingendo nel merito di valutazioni rimesse all'amministrazione, e non suscettibili di sindacato giurisdizionale, se non nel caso di manifesta irragionevolezza od erronea presupposizione, ma anche per il fatto che non sottopone a puntuale critica il *dictum* di primo grado, se non per contestarne la conformità all'assunto difensivo dell'amministrazione.

La statuizione di primo grado ha affermato che *«le prestazioni secondarie c.d. extracanone (relative ad interventi di miglioramento, riqualificazione e efficientamento degli immobili da gestire richiesti dalla Stazione appaltante) costituiscono prestazioni solo eventuali e che non è possibile, a differenza delle prestazioni "principali", stimare preventivamente. Del tutto corretta e prudentziale risulta pertanto la scelta esplicitata nella già citata relazione tecnica propedeutica all'indizione della gara da individuare la classe SOA relativa alle categorie OG1 e OG11 "sulla base del valore S4 (intero valore S4 diviso la durata massima dell'Accordo quadro) considerato che le prestazioni extracanone potranno interessare tanto edifici quanto impianti tecnologici"; in buona sostanza, si è pertanto deciso, nella sostanziale mancanza di parametri precisi in ordine all'importo delle prestazioni eventualmente richieste, di stimare le prestazioni riportabili alla categoria OG1 in misura pari ad un'annualità delle cd prestazioni extracanone, secondo una logica presuntiva e prudentziale [...]»*.

Può aggiungersi, con riguardo all'assunto della eccedenza della qualificazione richiesta, che la somma delle qualificazioni per tutte le prestazioni di lavoro (OG1, OG2, OG3 e OG11) ammonta ad euro 7.230.000,00, inferiore all'importo complessivo stimato dall'amministrazione per tali prestazioni extracanone, pari ad euro 12.950.000,00.

8. - Alla stregua di quanto esposto, l'appello va respinto.

La complessità della controversia integra le ragioni che per legge consentono la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Federico Di Matteo, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere, Estensore

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

L'ESTENSORE
Stefano Fantini

IL PRESIDENTE
Francesco Caringella

IL SEGRETARIO

